

N. \_\_\_\_\_ Sent. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTENZ. N. \_\_\_\_\_  
CRONOL. N. \_\_\_\_\_  
REPERT. N. \_\_\_\_\_  
COMUNICAZ.N. \_\_\_\_\_  
DEP. MINUTA \_\_\_\_\_  
P.M. \_\_\_\_\_

Esente da bollo L.488/99

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Nicola SINISI** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa da:

**M'** \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (Germania).

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Giebelmann e dall'avv. Michele Salvoni Giebelmann, del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Brescia, Via Solferino n. 10

- Attore -

*contro*

**B** \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_ (PR), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio P. Donelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Parma, Borgo Basini, n. 1

- Convenuto -

Causa Civile iscritta al n. 5986/2017 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 12 febbraio 2021:

Per l'attore:

«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:

- in via principale e nel merito: dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autoveicolo modello Porsche 356 1600 C. Coupé, targa VR746868, stipulato tra il Sig. G \_\_\_\_\_ ed il Sig. P. \_\_\_\_\_, per grave inadempimento imputabile esclusivamente a quest'ultimo;
- sempre in via principale e nel merito: per le ragioni e le causali suindicate, condannare il



Sig. P. al risarcimento del danno in favore del Sig. G quantificato nell'importo complessivo di Euro 87.000,00, o in quello diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia, occorrendo anche con qualificazioni giuridiche diverse da quelle indicate nel presente atto, oltre agli interessi sino al saldo, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c.;

- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite».

**Per il convenuto:**

«Voglia il Tribunale, previa ogni pronuncia di legge e del caso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere ogni domanda proposta da G nei confronti di P in quanto:

- preliminarmente, l'attore deve essere dichiarato decaduto dal diritto di far valere i vizi della cosa compravenduta ai sensi dell'articolo 1495 del codice civile;
- nel merito, dovrà essere accertato e dichiarato non essere dovuta alcuna garanzia per la cosa venduta ai sensi dell'articolo 1491 del codice civile, posto che i supposti vizi erano facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto;
- in ogni altra ipotesi perché la domanda deve ritenersi infondata e non provata sotto ogni ulteriore profilo di fatto e di diritto.

Con vittoria di spese, compensi, nonché delle spese sostenute per il CTU, spese generali 15% e accessori di legge».

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 21.12.2017, G. esponeva che nel mese di luglio 2015 aveva acquistato da P un'autovettura modello Porsche 326 1600 C. Coupé, targa VR746868, immatricolata nell'anno 1964 per il corrispettivo di euro 70.0000.

L'autovettura aveva mostrato sin da subito numerosi e gravi difetti ed inconvenienti, i quali erano *immediatamente* stati denunciati al venditore, tra cui:

- difformità del numero di telaio rispetto a quello originariamente impresso dalla ditta, cui seguiva il rifiuto del certificato di autenticità da parte di Porsche;
- non originalità del motore per incompatibilità del numero di fabbricazione dell'autovettura con quello dei modelli prodotti nello stesso anno di produzione;
- incommerciabilità del veicolo in Germania per essere lo stesso stato importato dagli USA.



Instaurava, ciò dedotto, il presente giudizio invocando l'applicazione degli artt. 36 e 39 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e, in subordine, la configurabilità della c.d. vendita di *aliud pro alio* al fine di ottenere la risoluzione del contratto *de quo* e, per l'effetto, la ripetizione del prezzo di vendita e delle spese sopportate per l'importo complessivo di euro 87.000.

Regolarmente costituitosi in giudizio, resisteva il B. contestando integralmente quanto *ex adverso* dedotto sia in punto di fatto che di diritto.

In via preliminare, eccepiva l'inapplicabilità della Convenzione di Vienna e l'intervenuta decadenza dal diritto di agire in garanzia per intempestività nella denuncia dei vizi riscontrati; in ogni caso invocava l'esonero da responsabilità per l'operatività della clausola c.d. visto e piaciuto inserita nel regolamento contrattuale.

Nel merito, il convenuto segnalava l'inesattezza del corrispettivo di vendita del veicolo per avere il contratto incluso, a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 70.000, anche il trasferimento della proprietà di due motori Porsche a sei cilindri smontati e incompleti per il prezzo concordato di euro 5.000. Aggiungeva, inoltre, che la vettura era allestita da corsa e, pertanto, da utilizzare - come noto all'attore - in ambito agonistico e non per la normale circolazione stradale.

Assunta prova orale per interrogatorio formale del B. e per testimoni, con ordinanza del 16 gennaio 2019 veniva, inoltre, demandato al C.T.U. nominato il seguente quesito: " .. presa visione del veicolo, accerti l'esistenza o meno, in capo all'autovettura Porsche 356 1600 C. Coupè, targa VR746868, delle difformità lamentate dall'attore; in particolare dica se l'autoveicolo presenta il numero di telaio diverso da quello in origine impresso dall'azienda costruttrice Porsche; se il motore inserito nell'autovettura reca il n. 1281186 mentre, in realtà, il numero di fabbricazione corretto dovrebbe essere compreso, per i modelli dell'anno 1964, tra il n. 73001 ed il n. 731102".

Conclusa l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione

Quanto all'individuazione della normativa applicabile, va osservata l'insussistenza degli elementi che conducono all'applicazione della richiamata Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili ("Convenzione"), ratificata nell'ordinamento italiano con L. 11 dicembre 1985, n. 765 ed entrata in vigore il primo gennaio 1988.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, è condizione necessaria insieme al carattere di internazionalità del contratto concluso la circostanza che le parti abbiano le rispettive "sedi



di affari" in Stati differenti (v. art. 1). Tale locuzione circoscrive l'ambito di applicazione della Convenzione ai soli contratti di compravendita conclusi tra soggetti esercenti attività imprenditoriale, con la necessaria conseguenza che l'applicabilità della medesima va esclusa in caso contrario.

Nel caso di specie, il M - qualificatosi, si badi, "rivenditore di automobili usate" solo nella comparsa conclusionale - affermava l'esistenza dei requisiti soggettivi deducendo che il venditore era stato a conoscenza del carattere *non personale* dell'acquisto posto che era stato lo stesso B ad emettere fattura nei confronti del successivo acquirente, cliente finale dell'attore (v. doc.9 suo fascicolo).

Orbene - ritenutesi assorbite le contestazioni inerenti all'originalità di tale documento - la circostanza risulta, comunque, priva di rilevanza.

Occorre invero osservare che, ai fini dell'applicazione della Convenzione, a nulla rileva la natura in concreto dell'operazione economica sottostante il contratto nel caso in cui vi sia, a monte, difetto di qualifica formale; conferma *a contrario* si rinviene in quanto previsto dall'art.2 nella parte in cui dispone "La presente Convenzione non si applica alle vendite: a) di beni mobili acquistati *per uso personale, familiare o domestico*, a meno che il venditore non ne sapesse né fosse tenuto a sapere che i beni erano acquistati per tale uso".

In altre parole la normativa postula che i contraenti rivestano la qualifica formale di imprenditori, ciascuno avente la propria "sede di affari" e operante nell'ambito della propria attività professionale, con la sola possibilità di escluderne l'applicazione qualora essi operino *in concreto* per fini estranei alla medesima.

Al contrario, non sembra potersi includere nel campo di applicazione della Convenzione anche l'ipotesi in cui il contratto sia sostanzialmente, ma non formalmente, riferibile all'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta.

Ciò premesso, basta osservare la circostanza per cui tanto l'attore quanto il convenuto stavano in giudizio come persone fisiche e non come rappresentanti *p.t.* delle rispettive imprese.

Per quanto esposto e considerato, la presente vertenza andrà decisa alla luce della normativa italiana.

Sotto tale profilo, la difesa M sostiene che la vendita *de qua* aveva integrato un'ipotesi di *aliud pro alio* cui accede l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento *ex art. 1453 c.c.*



Esclude, al contrario, il convenuto che la fattispecie concreta possa integrare detta ipotesi per cui, ritenuta l'applicabilità della normativa codicistica in materia di compravendita di cui all'art. 1490 e ss. c.c., eccepisce l'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi a causa dell'intempestività della denuncia dei medesimi.

Come visto il M . lamenta(va) che la *res tradita* presentasse i seguenti "numerosi e gravi inconvenienti":

- difformità del numero di telaio rispetto a quello originariamente impresso dalla ditta, cui seguiva il rifiuto del certificato di autenticità da parte di Porsche;
- non originalità del motore per incompatibilità del numero di fabbricazione dell'autovettura con quello dei modelli prodotti nello stesso anno di produzione;

In primo luogo, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di <sup>□</sup>aliud pro alio<sup>□</sup> che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti"* (cfr. *ex multis* Cass., 5 aprile 2016, n. 6596; Cass., 23 marzo 2017, n. 7557). Rispetto a ciò va, altresì, osservato che *"è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione"* (v. Cass., 18 gennaio 2007, n. 1092).

In via preliminare, in applicazione dell'indirizzo ora richiamato, va dunque escluso che la presenza dei difetti allegati dal M<sup>l</sup> possa condurre alla configurabilità della c.d. vendita di *aliud pro alio* e, per l'effetto, all'esperibilità delle azioni generali di inadempimento: invero, nella presente figura, di creazione giurisprudenziale, la divergenza tra quanto pattuito e quanto consegnato in esecuzione del contratto esclude che la cosa ricevuta possa ricondursi al *genus* della cosa originariamente compravenduta ovvero impedisce al bene di fornire l'utilità richiesta per idoneità ad assolvere alla sua funzione naturale o a quella



ritenuta essenziale dalle parti (es. compravendita di immobile privo di certificato di abitabilità).

Per tale motivo, contrariamente a quanto avviene in caso di cosa affetta da vizi redibitori o che sia mancante delle qualità promesse (come nel caso *de quo*), tale fattispecie si inquadra nell'ambito dell'inadempimento contrattuale con la conseguente sottrazione dallo stringente e severo regime di decadenza e prescrizione delineato dall'art.1495 c.c.

Tanto premesso e considerato, questo Tribunale non ritiene condivisibile la ricostruzione giuridica prospettata dall'odierno attore in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla sua stessa difesa la vendita di un veicolo dal motore non originale e dal numero di telaio difforme rispetto a quello originariamente impresso dalla ditta produttrice integri *automaticamente e in ogni caso* una vendita di *aliud pro alio*. Infatti, non conferente è il richiamo ad un arresto della S.Corte (30 marzo 2006, n. 7561 e ai precedenti conformi), in quanto specificamente riguardanti il caso di vendita di autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio rispetto a quello riportato nella carta di circolazione.

Questa conclusione si impone a seguito della verifica sull'essenzialità dei requisiti ora richiamati a consentire la corretta funzionalità del veicolo *de quo* e, preliminarmente, dell'individuazione della controversa funzione considerata essenziale in concreto dalle parti tramite indagine volta ad accertare la rilevante volontà dei contraenti, atteso che, a tale proposito, l'attore sosteneva che essa consistesse nella normale circolazione su strada mentre il convenuto nell'esclusivo uso competitivo-amatoriale.

Da quanto riscontrabile per *tabulas*, appare verosimile la circostanza secondo cui il veicolo fosse destinato appunto ad uso agonistico-amatoriale al momento della compravendita.

Dirimenti, sul punto, le seguenti circostanze ricavabili dagli allegati:

- in primo luogo, già il contratto di compravendita (v. doc. 2 fascicolo attore) riportava l'indicazione "Rallye auto", trad.it. "auto da rally";
- nella *mail* datata 7 aprile 2016, l'attore afferma con riferimento alla Porsche 356 quanto segue: "Per la Porsche esistono documenti FIA. Dunque, si dovrebbe guidare il veicolo in circuito" (v. doc. 6 fasc. M      );
- Certificazione FIA (v. doc. 6 fasc. B      );
- Dichiarazione rilasciata da B      a M      i in cui si legge "allestita da corsa" (v. doc. 1 fasc.      );



- Documenti fotografici (v. doc. 3 e doc. 8 fasc. B ).

Nel caso di specie, dunque, va escluso che la presenza di difetti fosse di tale natura da non consentire l'assolvimento della funzione concreta del bene presa in esame dai contraenti, consistente nel legittimo godimento e nella commerciabilità del bene.

In primo luogo, nel caso di auto da corsa usata, la sostituzione per motivi di rottura o usura del motore originario, risalente all'anno di immatricolazione della vettura (1964), può dirsi strumentale a garantire l'utilizzabilità del bene mentre la divergenza tra il numero di telaio riportato sul motore rispetto a quello originariamente impresso dalla ditta produttrice, ma conforme a quanto riportato nella carta di circolazione (v. doc. 1 fasc. attore; memoria c.t.u. Bertoncini), non costituisce causa ostativa della commerciabilità della *res emptae*.

Esclusa la configurabilità della vendita di *aliud pro alio*, l'eccezione di decadenza dalla c.d. *actio redhibitoria* e dall'azione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, parimenti sottoposta al rigido regime di cui all'art. 1495 c.c. (v. Cass. 6 dicembre 2001, n. 15481; Cass., 15 maggio 2000, n. 6234), di cui agli artt. 1490 e 1494 c.c. per intempestività nella denuncia dei vizi redibitori può dirsi fondata.

Sul punto, giurisprudenza ha affermato il seguente principio di diritto: "*In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccettata dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.*" (v. Cass., 30 settembre 2019, n. 24348).

Orbene, rispetto a ciò, tale onere probatorio non risulta nella specie essere stato assolto non essendo l'attore riuscito a provare, con la precisione necessaria, le tempistiche e le modalità di scoperta dei vizi riguardanti il veicolo oggetto di causa né tantomeno di avere denunciato i vizi riscontrati entro il termine di otto giorni dalla relativa scoperta.

Ciò detto, le domande non sono meritevoli di accoglimento.

Le spese, comprese quelle della consulenza di ufficio, seguono la soccombenza, nella misura in dispositivo.

Tenuto conto dell'avvenuta adozione con D.M. 10 marzo 2014 del Regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi dell'art.13, sesto comma, della legge 31.12.2012 n.247), il relativo importo, considerati i criteri indicati dal primo comma dell'art.4 Regol.cit. e del valore della causa, fino ad € 260.000 (art.5 Regol. e Tabella A), viene fissato, ai sensi dell'art.4, comma quinto, Regol.:



- fase di studio, € 2200,00 - fase introduttiva, € 1200,00
- fase istruttoria, € 4500,00 - fase decisoria, € 3500,00,

**P. Q. M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande;
- b) condanna l'attore al pagamento delle spese del procedimento che liquida, in favore del convenuto, in € 11.400,00 per compenso professionale, oltre rimb.forf.15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- c) pone, in via definitiva, a carico dell'attore le spese della consulenza di ufficio.

Parma, il 28 ottobre 2021

**Il Giudice Unico**

Il Giudice  
dott. Nicola Sinisi

